


# LA GESTIONE DEGLI APPALTI IN SICUREZZA



Documento prodotto dalla collaborazione tra:





## Prefazione

Il 26 ottobre 2023 è stato sottoscritto, per il biennio 2023-2025, un nuovo Protocollo di Intesa tra ATS Bergamo, Istituzioni e Parti Sociali per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dell'Organo Territoriale per il Coordinamento delle attività di Prevenzione e Vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, istituito ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 81/2008 e ss. mm. e ii..

Il Protocollo si pone in continuità con l'edizione del biennio precedente e ha lo scopo di programmare e realizzare interventi di prevenzione dedicati al mondo del lavoro e mirati ad accrescere le conoscenze e le competenze nella gestione dei rischi a salvaguardia dei lavoratori e delle imprese, attraverso la definizione e l'attuazione di specifici progetti.

Uno di questi progetti ha riguardato la gestione degli appalti, con lo scopo di definire procedure e nuovi strumenti migliorativi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da proporre alle imprese, sia committenti che esecutrici, da utilizzare in occasione di collaborazione e di affidamento di appalti ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008.

Si è pertanto costituito, all'interno dell'Organo Territoriale cit., un Gruppo di Lavoro a ciò dedicato, composto da:

- ATS BERGAMO
- CGIL BERGAMO
- CISL BERGAMO
- CNA BERGAMO
- COLDIRETTI BERGAMO
- CONFAGRICOLTURA BERGAMO
- CONFAI BERGAMO
- CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO
- CONFIMI INDUSTRIA BERGAMO
- CONFINDUSTRIA BERGAMO
- OPTA BERGAMO
- ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
- PROVINCIA BERGAMO
- UGL BERGAMO
- UIL BERGAMO

che ha portato all'elaborazione della presente Guida.

Con l'auspicio che lo strumento elaborato con il contributo dei diversi attori possa costituire un utile strumento di promozione della cultura della sicurezza nella gestione degli appalti, si ringrazia per il contributo materiale e l'impegno profuso:

- ATS BERGAMO
- CNA BERGAMO
- CONFAI BERGAMO
- CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO
- CONFIMI INDUSTRIA BERGAMO
- CONFINDUSTRIA BERGAMO
- OPTA BERGAMO
- ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

## Sommario

Prefazione.....	1
Sommario .....	2
1. Introduzione .....	3
2. La verifica dell' idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice .....	6
2.1 Fase di pre-qualifica .....	6
2.2 Fase di qualifica .....	7
2.3 Fase contrattuale.....	9
3. Appalti affidati ad un'impresa appaltatrice non avente sede in Italia .....	15
4. La verifica dell' idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo .....	19
4.1 Fase di pre-qualifica .....	19
4.2 Fase di qualifica .....	20
4.3 Fase contrattuale.....	20
APPENDICE 1 – Esempi di abilitazione degli addetti alla installazione e alla manutenzione degli impianti.....	22
ELENCO ALLEGATI.....	24

### **Prima edizione, ottobre 2025.**

La presente pubblicazione è resa disponibile a mero scopo informativo. Ogni diritto sull'opera e sui documenti nella stessa contenuti è riservato ai sensi della normativa vigente. In caso di riproduzione, distribuzione, divulgazione, duplicazione e/o uso anche parziale è obbligatoria la citazione della fonte (Tratto da *“La gestione degli appalti in sicurezza”*, Guida approvata dalla Commissione ex art.7 D.Lgs.81/08 coordinata da ATS Bergamo).

Gli autori, i patrocinatori e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla redazione e relativa diffusione, non possono essere ritenuti responsabili per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo improprio della pubblicazione e dei documenti nella stessa contenuti e/o comunque ad essa connessi.

Non si garantisce la completezza, l'esaustività dei dati, delle informazioni e dei contenuti resi disponibili attraverso la pubblicazione e i documenti nella stessa ricompresi, nonché l'assenza di errori.

## 1. Introduzione

Il presente progetto è stato ideato e sviluppato con la finalità di fornire alle imprese alcuni utili **strumenti per la gestione “in sicurezza” degli appalti di lavori che si svolgono nei luoghi del committente, i cosiddetti appalti endo-aziendali, ad esclusione dei cantieri mobili o temporanei.**

L’obiettivo primario è quello di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento di detti lavori e, nel contempo, evitare **ulteriori conseguenze in termini di responsabilità sia alle imprese committenti sia alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi.**

L’introduzione di forza lavoro, attrezzature, sostanze e processi gestiti da terzi, nei luoghi dell’impresa committente, comporta l’immissione di ulteriori variabili nel campo d’azione aziendale di cui lo stesso committente ha spesso un ridotto controllo.

La “**check-list appalto sicuro**”, se applicata, consentirebbe la selezione dell’impresa appaltatrice attraverso un’attenta verifica dell’idoneità tecnico-professionale della stessa.

Preliminarmente, occorre precisare che l’idoneità tecnico-professionale di un’impresa o di un lavoratore autonomo all’assegnazione di lavori in appalto è definita, nell’ambito del D. Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii. (**d’ora in poi, D. Lgs. 81/08**), nel titolo IV – *Cantieri temporanei o mobili* all’art. 89 comma 1 lett. I), ed è intesa come **possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.** A tal fine, il successivo art. 90 richiama l’Allegato XVII, contenente l’elenco di documenti che il committente deve verificare per accertare l’idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Giova precisare che *“l’obbligo per il datore di lavoro di valutare l’idoneità allo svolgimento dell’attività commissionata dell’impresa appaltatrice, anche a non voler considerare le disposizioni specificamente dirette a regolamentare i profili di salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali - ovviamente - rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere “in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente”*. Pertanto, la verifica dell’idoneità, da effettuarsi necessariamente prima dell’affidamento dei lavori oggetto di appalto, non deve ricondursi ad un mero controllo formale della documentazione ma rappresenta una **“verifica seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima”** (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - *Risposta a quesito del 13 luglio 2009*). Attraverso l’analisi dei documenti richiesti, il committente verifica l’adeguatezza numerica del personale che l’appaltatrice intende impiegare nelle lavorazioni e la disponibilità della stessa relativamente alle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavori, in rapporto all’entità e alla complessità dei lavori oggetto di appalto nonché al tempo concesso per portare a termine i lavori.

Ne consegue che la verifica dei requisiti dell’impresa appaltatrice non può prescindere dalle **caratteristiche dei lavori da appaltare, in termini di entità, complessità e tempi di realizzazione.**

Si tenga conto, inoltre, che il Legislatore riconosce **il committente come obbligato solidale** per diversi adempimenti posti in capo al datore di lavoro dell’impresa appaltatrice. Attraverso la

disamina di detti adempimenti sono state individuate le possibili soluzioni che possono agevolare il committente nella corretta selezione dell'impresa.

Ciò nonostante, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale per le imprese appaltatrici e per i lavoratori autonomi al di fuori dei cantieri temporanei e mobili, regolata dall'art. 26 dello stesso decreto, risulta di molto semplificata, riducendosi alla richiesta del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e alla autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. Questa eccessiva semplificazione può indurre a ritenere esaustiva la richiesta documentale e comportare delle ricadute negative sul committente soprattutto nel caso in cui i lavoratori delle imprese appaltatrici non ricevano la giusta tutela dal proprio datore di lavoro.

Alla luce di questi presupposti, il presente progetto si propone di orientare al meglio il committente nella verifica delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi che operano al di fuori dei cantieri temporanei e mobili, fornendo **tre utili strumenti**:

- la **Guida "La gestione degli appalti in sicurezza"** che riporta gli adempimenti in carico al committente finalizzati alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo, indicando, di volta in volta, il relativo riferimento normativo a supporto della richiesta. La Guida è stata strutturata tenendo conto anche dell'elenco di documenti riportato nell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08;
- la **"check-list appalto sicuro"** che graficamente in formato Excel propone e riassume i documenti da acquisire ai fini della verifica;
- la **"modulistica"**, richiamata dalla Guida e dalla stessa check-list, che consente di semplificare le richieste del committente e le dichiarazioni dell'impresa o del lavoratore autonomo affidatari dei lavori, aggregando tutte le informazioni utili ed evitando di reiterare le richieste o di disperdere le informazioni necessarie, nel rispetto della vigente normativa.

In coerenza con le indicazioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, nella **Guida**, si distinguono due tipi di verifiche, a seconda che la selezione riguardi l'impresa o il lavoratore autonomo.

Si ritiene, inoltre, che la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, debba svilupparsi secondo tre fasi, che nel seguito vengono così denominate:

1. fase di pre-qualifica: consistente in una selezione preliminare delle imprese e dei lavoratori autonomi con l'acquisizione di alcuni documenti obbligatori in quanto previsti dalla normativa;
2. fase di qualifica: a seguito della prima selezione, in questa fase sono richiesti i documenti che consentono di qualificare al meglio la competenza e la professionalità delle imprese o dei lavoratori autonomi selezionati e di individuare l'impresa o il lavoratore autonomo cui sarà affidato l'appalto;
3. fase contrattuale: individuata l'impresa o il lavoratore autonomo cui sarà affidato l'appalto, prima di confermare l'incarico e in ogni caso prima dell'inizio lavori, il committente acquisisce ulteriore documentazione sia per avere l'esatta conoscenza dell'organizzazione dell'impresa e del lavoratore autonomo, delle attrezzature disponibili, delle competenze e dell'idoneità dei singoli lavoratori impiegati, sia per promuovere la cooperazione e il coordinamento di

tutte le imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi operanti nei luoghi di lavoro del committente.

La **Check-list appalto sicuro**, organizzata nelle seguenti **due sezioni**:

- 1) *Requisiti di idoneità tecnico professionali per imprese;*
- 2) *Requisiti di idoneità tecnico professionali per lavoratori autonomi.*

Per ogni sezione, sono individuati i documenti da richiedere da parte del committente.

Ciascun documento indicato è contrassegnato da un colore diverso a seconda che si tratti di un documento “obbligatorio”, per espressa previsione normativa, “raccomandato” o “facoltativo”, così come specificato nella legenda che accompagna la check-list:

FASE	DEFINIZIONE	TIPOLOGIA	DEFINIZIONE
FASE 1	FASE DI PRE-QUALIFICA - IN QUESTA FASE VIENE RICHIESTA LA MINIMA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE PER INIZIARE L'ATTIVITA' DI VERIFICA DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE	OBBLIGATORIO	IL DOCUMENTO RICHIESTO E' OBBLIGATORIO IN QUANTO PREVISTO DAL D.LGS.81/08 E SMI PER LA VERIFICA DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE (ART. 26 DEL D.LGS.81/08 E SMI)
FASE 2	FASE DI QUALIFICA - IN QUESTA FASE VIENE RICHIESTA LA DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PER SCEGLIERE/SELEZIONARE QUALE FORNITORE UTILIZZARE IN RELAZIONE ANCHE ALLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA. FASE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA LE IMPRESE (COMMITTENTE E APPALTATORE)	RACCOMANDATO	IL DOCUMENTO RICHIESTO E' ALTAMENTE CONSIGLIATO E SERVE A IDENTIFICARE IL FORNITORE CON CUI PROCEDERE ALLA FASE CONTRATTUALE. RICEVERE TALE DOCUMENTAZIONE QUALIFICA UN FORNITORE RISPETTO AD UN ALTRO. LA DOCUMENTAZIONE QUI RICHIESTA E' COMUNQUE DOCUMENTAZIONE ATTINENTE ALLA FASE DI QUALIFICA E VERIFICA DI ID. TECNICO PROFESSIONALE DEI FORNITORI RICHIESTA DAL D.LGS 81/08 IN RIFERIMENTO AL TITOLO IV E ALLEGATO XVII.
FASE 3	FASE CONTRATTUALE - FASE FINALE - IN QUESTA FASE AVVIENA LA SCELTA UFFICIALE DEL FORNITORE - STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO - RICHIESTA COMODATO/USO DI ATTREZZATURE DELLA COMMITTENTE - RICHIESTA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA CORRETTA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NELLE ATTIVITA' INTERFERENZIALI.	FACOLTATIVO	DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA A QUELLA OBBLIGATORIA PER LEGGE O ALTAMENTE RACCOMANDATA CHE FORNISCE UN ULTERIORE GARANZIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NELLA FASE FINALE DI SELEZIONE DELL'IMPRESA O LAVORATORE AUTONOMO PRIMA DI PROCEDERE CON IL CONTRATTO DI APPALTO.

Laddove il documento fosse “obbligatorio” o “raccomandato”, la **Check-list** riporta anche il riferimento normativo a supporto della richiesta.

In relazione alla pianificazione su tre fasi della verifica, nella Check-list è indicata la fase in cui va formulata la richiesta di ciascun documento.

Completano le informazioni, l’indicazione dell’eventuale scadenza del documento, se prevista dalla normativa, e il campo note che reca il link alla modulistica predisposta nell’ambito del progetto.

*ALLEGATO 0 - MODELLO EXCEL – CHECK LIST APPALTO SICURO*

## 2. La verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice

La verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese da parte del committente può essere svolta prendendo in considerazione la documentazione che si analizza di seguito.

### 2.1 Fase di pre-qualifica

1. **Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato**<sup>1</sup>. Il committente, nell'analizzare la "visura camerale" dell'impresa appaltatrice, che non dovrà essere eccessivamente risalente, prende in considerazione le seguenti **informazioni utili**:

- a) **oggetto sociale**: deve essere **inerente alla tipologia dell'appalto**, pertanto l'attività lavorativa richiesta dal committente deve essere compresa nell'oggetto sociale dell'impresa appaltatrice;
- b) **data di iscrizione**: è rilevante poiché evidenzia l'esperienza maturata nel settore di interesse;
- c) **abilitazioni**: in caso di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di un impianto, alla voce "abilitazioni per gli impianti D.M. 37/2008", è specificata la tipologia di impianto ad essa relativa.  
Le imprese, iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 del DM cit., se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante, ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali richiamati dall'art. 4 del decreto.  
Si precisa, tuttavia, che non tutte le abilitazioni potrebbero essere riportate nel certificato, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (cfr. DPR 28/2011 Decreto FER). Per un approfondimento sull'argomento si rinvia all'Appendice 1.
- d) **ragione sociale**: deve essere la stessa riportata in tutti i documenti forniti dall'impresa appaltatrice;
- e) **legale rappresentante**: utile per ogni adempimento ad esso inerente;
- f) **datore di lavoro in materia di salute e sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08**: deve coincidere con il **datore di lavoro firmatario del documento di valutazione dei rischi** e di tutti gli atti ad esso riferibili;
- g) **stato dell'impresa**: indicante se l'impresa è attiva o cessata;
- h) **dati di bilancio**: utili per verificare la business continuity e la solidità dell'azienda;
- i) **codice Ateco**: deve essere inerente all'oggetto sociale e consente di individuare la macrocategoria di rischio dell'impresa e, in relazione a questa, la durata della formazione specifica dei lavoratori così come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.

---

<sup>1</sup> **Che differenza c'è tra certificato di iscrizione alla CCIAA e la visura camerale?** Il certificato è un documento con valore legale, valido sei mesi, che riporta i dati conservati dal Registro delle Imprese. La visura è un documento con solo valore informativo che contiene gli stessi dati del certificato.

2. **Autocertificazione** dell'impresa appaltatrice del **possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale**, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.

### **ALLEGATO 1 - AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICA-AZIENDE**

3. **Documento Unico Regolarità Contributiva**<sup>2</sup>. La validità del DURC è di 120 giorni, pertanto, è necessario acquisire periodicamente il DURC per tutta la durata del contratto. Il documento consente la verifica della regolarità dei versamenti dei contributi all'INPS e dei premi assicurativi all'INAIL nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore perché il già citato art. 29 comma 2 del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che in caso di appalto di opere o di servizi, **il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.**

## 2.2 Fase di qualifica

1. **Dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica relativo all'anno precedente:** la dichiarazione permette di verificare se le **mansioni dei dipendenti dell'impresa da qualificare per i lavori sono adeguate alle lavorazioni**, di norma

---

2 "Verificare la regolarità contributiva - Durc online. Dal 1° luglio 2015 chiunque vi abbia interesse può verificare, con un'unica interrogazione e in tempo reale, la regolarità contributiva di un'impresa nei confronti di:

- Inps;
- Inail;
- Casse edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato alle attività dell'edilizia, nonché per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative.

Il documento di regolarità contributiva deve essere richiesto tramite il servizio "Durc On Line", indicando il codice fiscale del soggetto da verificare e l'indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta. Se, in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, il soggetto è regolare, l'esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell'interrogazione. In tal caso i sistemi generano un documento in formato pdf denominato Durc On Line. Se, invece, per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità è stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all'interessato (impresa, lavoratore autonomo, ecc.) o al soggetto da esso delegato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12/1979, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo. Per l'Inail l'invito a regolarizzare contiene anche la richiesta di fornire ogni elemento utile per l'esito positivo della verifica. L'interessato può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. In caso di mancata regolarizzazione, e comunque entro il trentesimo giorno dall'interrogazione, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. In caso di irregolarità contributiva le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti devono attivare il procedimento previsto dall'art. 31, commi 3 e 8-bis del decreto-legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 con pagamento diretto delle somme agli enti previdenziali. Il Durc On Line sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva regolamentato dal d.m. 24 ottobre 2007 (abrogato dal d.m. 30.1.2015) previsto:

a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia

c) per il rilascio dell'attestazione SOA

d) per la fruizione di determinati benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale". (FONTE INAIL).

specialistiche, oggetto dell'appalto. Tali documenti potranno essere utilmente raffrontati con l'organigramma della sicurezza contenuto nel DVR (vd. punto 1 fase contrattuale) da richiedere nella fase successiva.

#### **ALLEGATO 5 – Dichiarazione Organico Medio Annuo (DOMA)**

### **2. Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.**

La previsione in oggetto è prevista espressamente per i lavori di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 riguardante i cantieri temporanei o mobili (vd. Art. 89 comma 9 lettera b). Tuttavia, occorre considerare che l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 al comma 1-bis, introdotto recentemente dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 02/03/2024 così come convertito con modifiche dalla L. 56/2024, stabilisce che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto. In considerazione di ciò, occorre ricordare che il comma 2 dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003 prevede: *"In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis."*

Pertanto è opportuno che il committente verifichi che sia applicato il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ovvero che sia corrisposto ai lavoratori impiegati nell'appalto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore, nel rispetto dell'art. 36 della Costituzione che garantisce al prestatore una retribuzione sufficiente ad assicurargli un'esistenza libera e dignitosa. **Al riguardo, occorre considerare l'oggetto dell'appalto e/o del subappalto e successivamente la zona ove si svolge l'attività.**

#### **ALLEGATO 5 – Dichiarazione Organico Medio Annuo (DOMA)**

### **3. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08.** Questa tipologia di provvedimento è adottata quando il datore di lavoro utilizza in una determinata unità operativa una

percentuale di manodopera in nero pari o superiore al 10% della manodopera complessivamente impiegata, oppure se commette le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza riportate nell'Allegato I del predetto decreto. L'aver in corso provvedimenti di sospensione è un indicatore che influisce negativamente sulla valutazione della professionalità dell'impresa.

In questa fase di selezione, potrebbe costituire un utile vantaggio verificare quali delle aziende disponibili per lo svolgimento dei lavori in appalto/subappalto possieda:

- un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo la norma ISO 45001
- un modello di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 e D. Lgs. 231/2001.

### **ALLEGATO 1 - AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICA-AZIENDE**

## 2.3 Fase contrattuale

In fase di conferma dell'incarico e in ogni caso prima dell'inizio lavori, anche al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, sarà in ogni caso necessario integrare la documentazione di cui sopra, eventualmente già richiesta in fase di pre-qualifica o di qualifica, con la seguente:

1. **Documento di valutazione dei rischi, aggiornato secondo quanto disposto dall'art. 29 co.3 del D.Lgs. 81/08.** Il documento deve contenere la valutazione di tutti i rischi correlati alle attività oggetto di appalto, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate. Il DVR è un documento importante per le finalità precisate in premessa in quanto consente al committente di:
  - a) accertare l'esistenza di un preciso **organigramma** in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con l'indicazione di: **datore di lavoro, medico competente, RSPP, eventuali ASPP, RLS/RLST e preposti**, questi ultimi da indicare obbligatoriamente al committente ai sensi dell'art. 26 comma 8 bis del D.Lgs. 81/08;
  - b) verificare se è stata effettuata la **valutazione dei rischi in relazione alle tipologie contrattuali** applicate ai dipendenti dell'impresa appaltatrice, come previsto dall'art. 28 co. 1 del D.Lgs. 81/08, (se l'impresa appaltatrice impiega nell'appalto lavoratori con contratti atipici come, a titolo esemplificativo, apprendisti, lavoratori intermittenti, lavoratori distaccati, tirocinanti, stagisti, ecc...);
  - c) individuare **le mansioni** che eventualmente **espongono i lavoratori dell'appaltatore a rischi specifici** che richiedono una riconosciuta **capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento**, come indicato all'art. 28 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 81/08;
  - d) garantire lo **scambio di informazioni** previsto dall'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 81/08 anche finalizzato alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali - DUVRI che, si ricorda, è un obbligo del committente. Tale documento, partendo dai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'operatore dovrà

intervenire e dalle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, reca la valutazione dei rischi da interferenze e definisce le misure idonee ad eliminarle, o ridurle ed i relativi costi. **Il DUVRI è parte integrante del contratto di appalto.**

Ai sensi del comma 5 dello stesso art. 26, è prescritto che **nei singoli contratti di subappalto e di appalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.**

*GUIDA INAIL-ELABORAZIONE DEL DUVRI (link)*

### **ALLEGATO 6 - VALUTAZIONE PRELIMINARE - SCAMBIO INFORMAZIONI**

2. **Elenco delle attrezzature utilizzate nelle lavorazioni oggetto di appalto e relative dichiarazioni di conformità:** la disponibilità di attrezzature specifiche necessarie allo svolgimento dell'appalto denota la professionalità dell'appaltatrice, benché sia consentito l'utilizzo di strumentazione fornita dall'impresa committente. Il documento di valutazione dei rischi dell'impresa appaltatrice deve contemplare **la valutazione relativa alle attrezzature** utilizzate nelle lavorazioni anche nel caso in cui le stesse siano fornite dal committente e deve riportare **le misure di prevenzione e di protezione** da adottare, comprese una competenza o un'abilitazione specifica dell'operatore, che dovrà essere documentata.
3. **Comunicazione di eventuali attrezzature** di cui l'impresa appaltatrice/subappaltatrice richiede la **concessione in uso** al committente.

### **ALLEGATO 4 - CONTRATTO COMODATO**

4. **Elenco dei Dispositivi di Prevenzione Individuali** previsti per la lavorazione oggetto dell'appalto.
5. **Elenco dei lavoratori impiegati ed eventuali sostituti, nonché:**
  - a) **comunicazioni al Centro per l'impiego (Mod. Unilav).** Dette comunicazioni consentono di prendere visione della regolare assunzione, della mansione e del livello di inquadramento del lavoratore nonché della tipologia contrattuale applicata (cfr. Punto 1 – fase di qualifica);
  - b) **permesso di soggiorno** per lavoratori extracomunitari<sup>3</sup>.

Il lavoratore straniero può svolgere l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nel territorio nazionale, purché abbia ottemperato alle seguenti condizioni:

---

<sup>3</sup> Tratto da *Stranieri in Italia. Ingresso, soggiorno, lavoro* a cura di Paola Bano ed Elena Bano edito da SEAC.

- abbia presentato la domanda del permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l'Immigrazione entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale;
- abbia sottoscritto il contratto di soggiorno;
- sia in possesso di una copia del modello di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico;
- sia in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall'ufficio Postale abilitato.

Il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri privi di permesso soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata richiesta di rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza del titolo, documentata dalla relativa ricevuta.

In alcuni casi il datore di lavoro procede all'assunzione del lavoratore senza effettuare un'attenta verifica del **permesso di soggiorno**, di cui **occorre controllare**:

1) **la tipologia di permesso di soggiorno**. Non tutti i titoli di soggiorno, infatti, autorizzano allo svolgimento di attività lavorativa. Tra questi, si ricorda:

- richiesta asilo (nei sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di protezione internazionale): in alcuni casi il datore di lavoro inserisce erroneamente nell'UNILAV "in attesa di permesso di soggiorno" per procedere all'assunzione prima dello scadere dei 60 giorni;
- minore età;
- tirocinio formativo;
- soggiorni di breve durata per motivi di visita, affari, turismo, studio (in questo caso le assunzioni possono essere di breve durata 1040 ore annuali), ecc....

2) **la durata** del permesso di soggiorno. Il titolo ha una validità pari alla durata dell'offerta di lavoro e comunque non superiore a un anno per contratto a tempo determinato e non superiore a due anni per tempo indeterminato. **È necessario acquisire dal lavoratore la richiesta di rinnovo del permesso** presentata entro 60 giorni dalla scadenza del titolo, documentata dalla relativa ricevuta.

3) **la validità** del permesso di soggiorno. Il titolo potrebbe infatti essere stato revocato. Nel caso in cui il lavoratore abbia presentato ricorso al provvedimento di revoca, il permesso resta valido fino all'eventuale esito negativo, ma il lavoratore deve esibire la ricevuta dell'istanza di ricorso e deve dichiarare di essere in attesa dell'esito del ricorso e di impegnarsi ad informare il datore di lavoro non appena venga a conoscenza dell'esito.

L'art. 22 comma 12 del D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998, **il cosiddetto Testo unico in materia di immigrazione, sanziona penalmente il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o il cui permesso di soggiorno non consente di prestare attività lavorativa.** L'articolo, infatti, stabilisce che *Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei*

*termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

- c) **Documentazione relativa all'avvenuta informazione, formazione e addestramento** ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e relativi aggiornamenti;
- d) **giudizi di idoneità alla mansione** ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08;
- e) attestazioni di **abilitazioni specifiche attrezzature di lavoro (PLE, carrello elevatore ecc.)**

Per espressa previsione dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di **apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro**. Ciò consente il monitoraggio delle presenze dei lavoratori dell'impresa appaltatrice anche con il confronto tra tesserino e modello UNILAV.

I documenti sono richiesti al fine di evitare l'impiego di manodopera irregolare, in nero o non sottoposta a formazione, informazione e sorveglianza sanitaria. L'impiego di lavoratori irregolari, infatti, può seriamente compromettere il sistema di sicurezza aziendale del committente. A tal proposito si riporta quanto stabilito dall'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 81/08: *"l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL..."*

Inoltre, l'art. 603 bis del Codice penale **prevede il reato di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera in capo a chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento**, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori o utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante la predetta attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Al riguardo costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) **la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi** nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) **la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro**, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di **violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro**;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a **condizioni di lavoro**, a metodi di sorveglianza o a **situazioni alloggiative degradanti**.

Costituiscono inoltre aggravanti specifiche:

- il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Da tale reato discendono importanti implicazioni di natura penale, nonché il coinvolgimento dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001<sup>4</sup>.

6. **Il nominativo del preposto** individuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 bis del D. Lgs. 81/08. Nell'ambito delle attività in regime di appalto e subappalto, infatti, i datori di lavoro devono indicare espressamente al committente chi svolga la funzione di preposto con riguardo allo specifico appalto/subappalto.
7. **Autorizzazione all'eventuale subappalto ai sensi dell'art. 1656 CC.** In caso di subappalto, il controllo delle imprese subappaltatrici dovrebbe essere effettuato con gli stessi criteri sin qui evidenziati.

### **ALLEGATO 2 - RICHIESTA SUBAPPALTO**

### **ALLEGATO 3 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO**

8. **Attestazione del pagamento della retribuzione dei lavoratori impiegati nell'appalto.** L'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 276/2003, prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, **il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,** comprese le **quote di trattamento di fine rapporto,** nonché **i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.** Al fine di scongiurare forme di responsabilità solidale, è dunque opportuno che, prima di effettuare il saldo del corrispettivo dovuto, il committente verifichi il pagamento della retribuzione dei lavoratori impiegati nell'appalto. Allo scopo potrebbe essere utile richiedere all'appaltatore evidenza dei bonifici delle retribuzioni mensili dei lavoratori (es. mediante copia del LUL, Libro Unico del Lavoro), nonché dei relativi contributi (Uniemens +F24).

**Con riferimento al versamento dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto,** giova riportare quanto evidenziato nel messaggio INPS n. 428/2022, avente ad oggetto **Trasparenza, condivisione e correttezza negli appalti:** *“se il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) assicura la corrispondenza tra il denunciato e il pagato, i committenti hanno tuttavia bisogno di strumenti che permettano il controllo incrociato sotteso al regime della solidarietà, dovendo avere conferma del rispetto, per tutta la durata del contratto, degli impegni assunti dagli appaltatori/subappaltatori all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata.”.*

---

<sup>4</sup> Ricordiamo che il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nel ns. ordinamento la c.d. responsabilità amministrative in capo alle società e agli enti in caso di commissione di taluni reati da parte dei soggetti apicali (es. soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, gestione e controllo dell'ente) o a questi sottoposti, con pesanti sanzioni sia di natura pecuniaria sia di natura interdittiva.

Per tale finalità, l'INPS ha messo a disposizione il recente **applicativo** denominato **Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti – MoCOA** che consente la verifica mensile della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS per i soli lavoratori coinvolti nell'appalto, assegnando al committente un ruolo attivo, identificando in modo puntuale, una volta sottoscritto il contratto di appalto, tutti i soggetti che sono parti del contratto stesso e che operano in qualità di appaltatori e subappaltatori.

Per poter fruire di questo utile strumento, è necessario preliminarmente un accordo tra committente e appaltatore, ad esempio con apposita clausola contrattuale, che impegni l'appaltatore a condividere i dati riferibili alla regolarità contributiva dei dipendenti interessati.

L'appaltatore comunica i dati utili dei lavoratori, come, a titolo esemplificativo, nominativo, codice fiscale, percentuale di occupazione nell'appalto, al committente affinché quest'ultimo possa registrare l'appalto nell'applicativo. Effettuata la registrazione, il committente avrà a disposizione "il codice identificativo appalto" che condividerà con l'appaltatore, che, a sua volta, lo indicherà in fase di compilazione Uniemens (comunicazione mensile obbligatoria che i datori di lavoro del settore privato devono inviare all'INPS per trasmettere i dati retributivi e contributivi individuali dei propri dipendenti). L'appaltatore mensilmente avrà un **Documento di Congruità Occupazionale Appalto - doCOA** che potrà rendere visibile al committente.

In sintesi, il MoCOA rispetto al DURC, offre il notevole vantaggio di consentire al committente la verifica mensile dei contributi e il controllo sui lavoratori impiegati nello specifico appalto, per i quali si applica la responsabilità solidale.

Infine, per completezza d'informazioni e al fine di avere ulteriori garanzie circa la correttezza del contratto di appalto, le parti possono richiedere la **certificazione del contratto prevista dall'art. 75 del D.Lgs. 276/2003**.

Attraverso il procedimento di certificazione dei contratti di lavoro, le parti si impegnano a certificare, di fronte ad una commissione competente, un contratto che rispetti le regole agli effetti della normativa fiscale, retributiva, previdenziale e assistenziale. La certificazione è rilasciata dalle Commissioni di Certificazione istituite presso:

- a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
- b) gli Ispettorati territoriali del lavoro e le Province;
- c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2 del D.Lgs. 276/2003, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
- d) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;

- e) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla L. 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### 3. Appalti affidati ad un'impresa appaltatrice non avente sede in Italia

**In caso di impresa appaltatrice avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea e che invia i propri lavoratori a lavorare in Italia presso un'altra impresa, i controlli finalizzati alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale sono più complessi.**

Si applica infatti la disciplina del c.d. **distacco transnazionale** regolamentato dal D.Lgs. 136/2016 e s.s.m.i.i. da non confondere con il distacco di cui all'art. 30 del D.Lgs. 276/2003.

Al fine di garantire che il contratto di appalto possa svolgersi correttamente anche in questo caso, giova richiamare quanto segue.

La Circolare n. 1 del 2017 dell'INL<sup>5</sup>, precisa che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 136/2016, **trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei lavoratori distaccati, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi** di cui all'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco (c.d. livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione).

*Nello specifico, come già chiarito dal Ministero del lavoro con circ. n. 14/2015, laddove l'attività lavorativa sia svolta in Italia, quest'ultima risulta disciplinata dalle disposizioni di legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole della contrattazione collettiva italiana, con riferimento a:*

- *periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;*
- *durata minima delle ferie annuali retribuite;*
- ***tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;***
- ***salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;***
- *non discriminazione tra uomo e donna;*
- *condizioni di cessione temporanea di lavoratori da parte delle agenzie di somministrazione.*

Ai sensi dell'art. 4 bis D. Lgs. 136/2016, **se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi, ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali**

---

<sup>5</sup>Vd. link-<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/circolare-INL-9-gennaio-2017-n.1.pdf>

stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti:

- a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;
- b) le clausole di non concorrenza;
- c) la previdenza integrativa di categoria.

Il periodo di cui al comma 1 è esteso fino ad un massimo di 18 mesi con notifica motivata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'impresa appaltatrice.

**Nelle ipotesi di una prestazione transnazionale di servizi attuata mediante contratto di appalto o subappalto, sarà applicabile il regime previsto dall'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, secondo il quale in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), contributivi ed i premi assicurativi maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto.**

Pertanto, **gli obblighi sin qui evidenziati validi per le imprese italiane, lo sono anche per le imprese comunitarie.** A tal proposito è utile evidenziare che i documenti richiesti dal committente ai fini della verifica devono essere esibiti obbligatoriamente in lingua italiana. L'art. 3 comma 1 lett. a), infatti, prevede l'obbligo di conservare, durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, predisponendone copia cartacea o elettronica in lingua italiana, la documentazione in materia di lavoro (contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 152/1997), i prospetti paga, i prospetti indicanti l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o altro atto equivalente, nonché il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (modello A1) e la comunicazione/registrazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, il committente, oltre agli obblighi già elencati, può verificare:

**1. La comunicazione telematica di distacco attraverso il modello UNI\_DISTACCO\_ UE al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.** Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 136/2016 e s.s.m.m.i.i. la comunicazione preventiva di distacco transnazionale deve essere effettuata, al più tardi, all'inizio del distacco, mentre eventuali modifiche rispetto alla precedente comunicazione devono essere effettuate entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'impresa distaccante;
- b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;
- c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
- d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
- e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
- f) tipologia dei servizi;
- g) generalità e domicilio eletto del **referente dell'impresa appaltatrice incaricato di inviare e ricevere atti e documenti** (comma 3 lett. b);
- h) generalità del **referente dell'impresa appaltatrice con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione**

**collettiva di secondo livello** con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali (comma 4).

2. **Nomina del referente dell'impresa appaltatrice incaricato di inviare e ricevere atti e documenti ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. b) D. Lgs. 136/2016.** In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi, ossia il committente. L'individuazione del suddetto referente – che può essere un lavoratore dell'impresa distaccante, il soggetto distaccatario, un consulente del lavoro o altro professionista, ovvero un soggetto di fiducia del distaccante, purché elettivamente domiciliato in Italia – è chiaramente tesa ad agevolare l'interazione degli organi di vigilanza con le aziende interessate da verifiche ispettive, nonché la notifica degli eventuali atti di contestazione in modo da garantire l'effettività dei controlli e delle sanzioni. Va precisato che il soggetto destinatario degli obblighi di cui al citato art. 10 e degli eventuali provvedimenti sanzionatori resta comunque il solo prestatore dei servizi e mai il menzionato referente.
3. **Nomina del referente dell'impresa appaltatrice con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello ai sensi dell'art. 10 comma 4 D. Lgs. cit..** Tale persona di contatto non ha l'obbligo di essere presente nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa in distacco, ma deve rendersi disponibile in caso di richiesta motivata.
4. **Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (modello A1):** il modello A1, **attesta l'iscrizione dell'impresa al sistema di sicurezza sociale nel Paese d'origine** ed è rilasciato dall'ente previdenziale del paese di provenienza dell'impresa. **In mancanza di detta attestazione, le imprese straniere dovranno necessariamente iscriversi agli Enti previdenziali e assicurativi italiani e dovranno fare richiesta del DURC.**

Come già evidenziato, tutti i documenti di lavoro dei dipendenti devono essere tradotti in lingua italiana. **Questo vale anche per gli adempimenti in materia di sicurezza ivi compresi il documento di valutazione dei rischi, gli attestati di formazione dei lavoratori con relativo programma svolto, il giudizio di idoneità del medico competente, ecc.**

È possibile che alcuni adempimenti non siano previsti nel paese di origine. In tal caso **corre l'obbligo di individuare dei documenti equivalenti a quelli elencati** al fine di consentire ad entrambe le parti il rispetto degli obblighi normativi.

A titolo esemplificativo: l'impresa straniera che opera temporaneamente in Italia non ha l'obbligo di **iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato**. È opportuno richiedere un **documento equivalente** che attesti l'iscrizione analoga nel paese d'origine. Nel caso detta iscrizione non fosse prevista, ovvero fosse incompleta o non fosse esplicitato l'oggetto sociale dell'impresa, si consiglia di richiedere **un'autocertificazione sulla competenza specifica dell'impresa per l'acquisizione dei lavori oggetto d'appalto**.

In relazione ai corsi di formazione, è necessario acquisire oltre all'attestato, anche il programma del corso e il numero di ore di formazione in quanto **il committente dovrà**

**procedere alla valutazione dell'equivalenza del corso svolto rispetto al corso di formazione previsto dall'Accordo Stato Regione del 17/04/2025 ovvero da altra indicazione normativa.**

A tal proposito è opportuno precisare che, in generale, le autodichiarazioni valgono solo per gli atti in possesso delle Pubbliche Amministrazioni italiane. In particolare, non si può ricorrere alle stesse se si riferiscono ad adempimenti richiesti da normativa speciale, quale è, ad esempio, il D.Lgs. 81/08 e ove sia possibile produrre dei documenti equivalenti.

**Se l'impresa non ha sede in uno Stato membro dell'Unione europea**, il D.Lgs. 136/2016 e ss. mm. e ii. non trova applicazione. Tuttavia, in tal caso, restano comunque valide tutte le indicazioni per la verifica dei requisiti delle imprese comunitarie, ad esclusione appunto, degli obblighi previsti dal D.Lgs. 136/2016.

Per quanto riguarda il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile, rilasciato dall'ente previdenziale del paese di provenienza dell'impresa, è necessario distinguere due casi:

- le imprese extracomunitarie provenienti da paesi convenzionati con l'Italia sono tenute ad esibire il **mod. E101**, attestante l'iscrizione della stessa al sistema di sicurezza sociale nel Paese d'origine o, in alternativa, il DURC a seguito dell'iscrizione agli Enti previdenziali e assicurativi italiani.
- le imprese extracomunitarie provenienti da Paesi non convenzionati devono obbligatoriamente **procedere con l'iscrizione agli Enti previdenziali e assicurativi italiani e con la richiesta del DURC.**

## 4. La verifica dell'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo

La verifica dei requisiti tecnico-professionali dei lavoratori autonomi da parte del committente può essere svolta prendendo in considerazione la documentazione che si analizza di seguito.

### 4.1 Fase di pre-qualifica

1. **Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.** Il committente, nell'analizzare la "visura camerale" del lavoratore autonomo, che non dovrà essere eccessivamente risalente, prende in considerazione le seguenti informazioni utili:
  - a) **oggetto sociale:** deve essere **inerente alla tipologia dell'appalto, pertanto**, l'attività lavorativa da eseguire per il committente deve essere compresa nell'oggetto sociale del lavoratore autonomo;
  - b) **data di iscrizione:** è rilevante poiché evidenzia il periodo di esperienza maturata nel settore interessato dall'affidamento;
  - c) **abilitazioni: se l'affidamento riguarda la realizzazione di impianti**, sono indicate alla voce "abilitazioni per gli impianti D.M. 37/2008" ove è precisato anche a quale tipologia di impianto, tra quelli riportati nell'art. 1 dello stesso decreto, si riferisce l'abilitazione. Si precisa, tuttavia, che non tutte le abilitazioni potrebbero essere riportate nel certificato, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (cfr. Decreto FER e Decreto FER2) o impianti antincendio. In questi casi, si dovrà acquisire la specifica attestazione; FER
  - d) **ragione sociale:** deve essere la stessa riportata in tutti i documenti forniti dal lavoratore autonomo;
  - e) **stato dell'impresa** indicante se l'impresa è attiva o cessata;
  - f) **codice Ateco:** che dovrà essere inerente all'oggetto sociale.
2. **Autocertificazione del lavoratore autonomo del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale**, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.

**ALLEGATO 1A - AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICA – AUTONOMI**
3. **Documento Unico Regolarità Contributiva.** La validità del DURC è di 120 giorni, pertanto, è necessario acquisire periodicamente il DURC per tutta la durata del contratto. Il documento consente la verifica della regolarità dei versamenti dei contributi all'INPS e dei premi assicurativi all'INAIL.

## 4.2 Fase di qualifica

1. **Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08.** Questa tipologia di provvedimento è adottata quando il datore di lavoro utilizza manodopera in nero oppure commette le gravi violazioni in materia di sicurezza riportate nell'Allegato I dello stesso decreto. Il soggetto, pur essendo lavoratore autonomo, potrebbe aver utilizzato in altre unità operative due o più lavoratori in nero ed aver commesso, contestualmente, gravi violazioni in materia di sicurezza. L'aver in corso provvedimenti di sospensione è un indicatore che influisce negativamente sulla valutazione della professionalità del soggetto selezionato.
2. **Dichiarazione di non avere dipendenti o coadiuvanti e comunicazione di impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione in merito all'organico aziendale.** In caso di assunzione di dipendenti, il soggetto deve essere considerato **"impresa"**: ne deriva che la verifica dell'idoneità tecnico professionale da attuare sarà quella del paragrafo relativo all'impresa. In caso di acquisizione di coadiuvanti, il soggetto deve essere considerato **"impresa familiare"**: il committente, con le necessarie semplificazioni può effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale relativa all'impresa.

### **ALLEGATO 1A - AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICA – AUTONOMI**

## 4.3 Fase contrattuale

1. **Specifica documentazione attestante la conformità** alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 **di macchine, attrezzature e opere provvisorie.** La disponibilità di attrezzature specifiche allo svolgimento dell'appalto denota la professionalità del lavoratore autonomo benché sia consentito l'utilizzo di strumentazione fornita dall'impresa committente.
2. Elenco dei **dispositivi di protezione individuali** in dotazione, **adeguati all'attività da svolgere.**
3. **Comunicazione di eventuali attrezzature** di cui il lavoratore autonomo richiede la **concessione in uso** da parte del committente.

### **ALLEGATO 4 - CONTRATTO COMODATO**

4. **Attestati inerenti la propria formazione e relativi aggiornamenti e attestazioni di abilitazioni specifiche** obbligatorie nel caso di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, utilizzo di DPI di terza categoria, addetti al montaggio o smontaggio dei ponteggi, conduzione di attrezzature di lavoro (si veda da ultimo l'Accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 17/04/2025), bonifica amianto, ecc....
5. **Eventuali giudizi di idoneità alla mansione** ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08: la sorveglianza sanitaria è obbligatoria anche per i lavoratori autonomi nel caso di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Per espressa previsione dell'art. 21 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 81/08, il lavoratore autonomo che opera in regime di appalto o subappalto deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità.

## APPENDICE 1 – Esempi di abilitazione degli addetti alla installazione e alla manutenzione degli impianti

L'installazione e la manutenzione ordinaria degli impianti deve essere affidata a personale in possesso di specifiche abilitazioni richieste dalla normativa di riferimento. Di seguito alcuni esempi (art. 1 DM 37/08):

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;  
(lettera così sostituita dal d.m. n. 192 del 2022)
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

### **Impianti a fonti rinnovabili**

(Biomassa, Pannelli Solari, Pannelli Fotovoltaici, Pompe di Calore)

Per mantenere la validità dell'abilitazione all'installazione e manutenzione straordinaria degli impianti FER, è obbligatorio frequentare il Corso di aggiornamento della durata di 16 ore, con validità triennale, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2011, art. 15, comma 2. Tale obbligo decorre dal 1° agosto 2013, come stabilito dalla Regione Lombardia.

Con il Decreto n. 8711 del 21 ottobre 2015, la Regione Lombardia ha approvato:

- Allegato A: Standard professionale e formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER
- Allegato B: Regolamentazione dei percorsi di aggiornamento per tali attività

Per installare ed eseguire la manutenzione di generatori contenenti gas fluorurati (F-Gas), oltre al percorso FER, è necessario essere in possesso della certificazione della persona (patente F-gas) e certificazione dell'Impresa ai sensi del DPR 146/2018

### **Impianti antincendio**

Il Decreto Ministeriale dell'1 settembre 2021 ha definito i "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'[articolo 46](#), comma 3, lettera a), punto [3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#)".

Per manutenzione si intende “un’operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio”; mentre il controllo periodico è l’“insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio”.

L’articolo 4 del regolamento, che disciplina la qualificazione dei tecnici manutentori, entrerà in vigore dal 25 settembre 2026, salvo ulteriori proroghe, e prevederà:

- 1) Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
- 2) Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del decreto.
- 3) La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

Per tecnico manutentore qualificato si intende “persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II” del decreto.

Il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione teorico pratico, erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti e con i contenuti minimi indicati nell'Allegato II del Regolamento.

Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti in accordo a quanto indicato nel punto 4 dell'Allegato. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione, in seguito alla quale, se l'esito è positivo, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l'attestazione di tecnico manutentore qualificato. Il tecnico manutentore qualificato deve mantenersi aggiornato sull'evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

### **Ascensori**

Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 162/1999 recante il *Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori* - ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1767/1951. Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio dello ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell'impianto sia munito del certificato di cui sopra.

## ELENCO ALLEGATI

- ALLEGATO 0 – CHECK LIST APPALTO SICUREO – ID. TECNICO PROFESSIONALE
- ALLEGATO 1 – AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITA' TECNICA - AZIENDE
- ALLEGATO 1A – AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITA' TECNICA - AUTONOMI
- ALLEGATO 2 – RICHIESTA SUBAPPALTO
- ALLEGATO 3 – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
- ALLEGATO 4 – CONTRATTO COMODATO
- ALLEGATO 4\_A – COMODATO (ALLEGATO I)
- ALLEGATO 4\_B – COMODATO (ALLEGATO II)
- ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE ORGANICO MEDIO ANNUO
- ALLEGATO 6 - VALUTAZIONE PRELIMINARE - SCAMBIO INFORMAZIONI

FASE	DEFINIZIONE
<b>FASE 1</b>	<b>FASE DI PRE-QUALIFICA</b> - IN QUESTA FASE VIENE RICHIESTA LA MINIMA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE PER INIZIARE L'ATTIVITA' DI VERIFICA DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE
<b>FASE 2</b>	<b>FASE DI QUALIFICA</b> - IN QUESTA FASE VIENE RICHIESTA LA DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PER SCEGLIERE/SELEZIONARE QUALE FORNITORE UTILIZZARE IN RELAZIONE ANCHE ALLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA. FASE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA LE IMPRESE (COMMITTENTE E APPALTATORE)
<b>FASE 3</b>	<b>FASE CONTRATTUALE</b> - FASE FINALE - IN QUESTA FASE AVVIENA LA SCELTA UFFICIALE DEL FORNITORE - STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO - RICHIESTA COMODATO/USO DI ATTREZZATURE DELLA COMMITTENTE - RICHIESTA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA CORRETTA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NELLE ATTIVITA' INTERFERENZIALI.

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE
<b>OBBLIGATORIO</b>	IL DOCUMENTO RICHIESTO E' OBBLIGATORIO IN QUANTO PREVISTO DAL D.LGS.81/08 E SMI PER LA VERIFICA DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE (ART. 26 DEL D.LGS.81/08 E SMI)
<b>RACCOMANDATO</b>	IL DOCUMENTO RICHIESTO E' ALTAMENTE CONSIGLIATO E SERVE A IDENTIFICARE IL FORNITORE CON CUI PROCEDERE ALLA FASE CONTRATTUALE. RICEVERE TALE DOCUMENTAZIONE QUALIFICA UN FORNITORE RISPETTO AD UN ALTRO. LA DOCUMENTAZIONE QUI RICHIESTA E' COMUNQUE DOCUMENTAZIONE ATTINENTE ALLA FASE DI QUALIFICA E VERIFICA DI ID. TECNICO PROFESSIONALE DEI FORNITORI RICHIESTA DAL D.LGS 81/08 IN RIFERIMENTO AL TITOLO IV E ALLEGATO XVII.
<b>FACOLTATIVO</b>	DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA A QUELLA OBBLIGATORIA PER LEGGE O ALTAMENTE RACCOMANDATA CHE FORNISCE UN ULTERIORE GARANZIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NELLA FASE FINALE DI SELEZIONE DELL'IMPRESA O LAVORATORE AUTONOMO PRIMA DI PROCEDERE CON IL CONTRATTO DI APPALTO.



**REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE PER IMPRESE**

FASE	OBBLIGATORIO/RACCOMANDATO	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	IDONEO	NON IDONEO	SCADENZA	NOTE
FASE 1	OBBLIGATORIO	Acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto	Art. 26 D.lgs.81/08 e smi			SEI MESI	
FASE 1	OBBLIGATORIO	Documento unico di regolarità contributiva (DURC)	Art. 26 D.lgs.81/08 e smi, co. 4			QUATTRO MESI	
FASE 1	OBBLIGATORIO	Acquisizione dell'Autocertificazione dell'impresa relativa ai Requisiti di Idoneità Tecnico Professionale"	Art.26 D.Lgs. 81/08 e smi				ALLEGATO 1 - AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE AZIENDE
FASE 2	RACCOMANDATO	DOMA - Dichiarazione Organico Medio Annuo e Dichiarazione CCNL applicato					ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE DOMA E CCNL
FASE 2	OBBLIGATORIO	Richiesta di Subappalto	Art. 1656 c.c.				ALLEGATO 2 - RICHIESTA SUBAPPALTO
FASE 3	OBBLIGATORIO	Autorizzazione al Subappalto	Art. 1656 c.c.				ALLEGATO 3 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
FASE 3	RACCOMANDATO	Specifica documentazione (o autodichiarazione) attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 81/08, allegato V, Titolo III, di macchine, attrezzature e opere provvisoriali;	ALLEGATO XVII del D.Lgs.81/08 e smi				ALLEGATO 4 - CONTRATTO COMODATO 4A_COMODATO ALL. I 4B_COMODATO ALL.II
FASE 3	RACCOMANDATO	Libretto d'uso e manutenzione di macchine ed attrezzature e Registro di Controllo e Manutenzione ed eventuali Verifiche Periodiche					
FASE 3	RACCOMANDATO	Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione e relative manutenzioni e verifiche ove obbligatorie	ALLEGATO XVII del D.Lgs.81/08 e smi				
FASE 3	RACCOMANDATO	Documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o prima pagina del DVR con firme del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e indicante la data certa, ai sensi del decreto legislativo 81/08	ALLEGATO XVII del D.Lgs.81/08 e smi				
FASE 3	RACCOMANDATO	Elenco dei lavoratori risultanti dal LUL/UNILAV e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo 81/08; ed eventuale permesso di soggiorno	ALLEGATO XVII del D.Lgs.81/08 e smi				
FASE 3	RACCOMANDATO	Attestati inerenti la formazione del Datore di Lavoro, dei lavoratori (*) e nello specifico relativa all'utilizzo di attrezzature di lavoro	ALLEGATO XVII del D.Lgs.81/08 e smi			5 ANNI	
FASE 3	RACCOMANDATO	Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e relativo ATTESTATO di formazione				5 ANNI	
FASE 3	RACCOMANDATO	Nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, e relativi ATTESTATI				5 ANNI ANTINCENDIO 3 ANNI PRIMO SOCCORSO	
FASE 2	OBBLIGATORIO	Nomina del preposto incaricato per le attività oggetto dell'appalto e relativo ATTESTATO	Art. 26 D.lgs.81/08 e smi co. 8bis)			2 ANNI	
FASE 3	RACCOMANDATO	Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza o del RLST (territoriale) e relativo ATTESTATO				OGNI ANNO	

FASE 3	OBBLIGATORIO	Tessera di riconoscimento del personale occupato nell'attività di appalto corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro.	Art. 26 D.lgs.81/08 e smi co. 8				
FASE 2	FACOLTATIVO	Sistema di Gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'art.30 del D.Lgs. 81/08 e smi o Certificazione modello di gestione di cui alla ISO 45001					
FASE 2	OBBLIGATORIO	Scambio di informazioni sui rischi oggetto dell'attività dell'appalto. Cooperazione e coordinamento delle attività.	Art. 26 D.Lgs. 81/08 e smi, co. 1,2,3				ALLEGATO 6 - DUVRI - VALUTAZIONE PRELIMINARE - ANALISI RISCHI
FASE 1	OBBLIGATORIO	Atto di nomina del Responsabile Tecnico nei casi di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di impianti secondo DM 37/08.	Art.3 co.1 del DM 37/08				

- Si ricorda che, in caso di subappalto, dovrete richiedere la stessa documentazione ai vostri subappaltatori e controllare la loro idoneità in seguito all'autorizzazione al subappalto (link al facsimile).  
 (\*) L'obbligo inerente la formazione del Datore di Lavoro dovrà essere soddisfatto entro e non oltre il 24 maggio 2027.

MODELLO DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA

**AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**

Io, sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualità di Datore di Lavoro della:  
\_\_\_\_\_

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali, sotto la mia personale responsabilità,

**DICHIARO**

di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e smi, e di possedere capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, macchine ed attrezzature, in riferimento ai "lavori da realizzare"

**DICHIARO INOLTRE**

1. di aver elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi e di aggiornarlo periodicamente secondo le disposizioni normative;
2. di aver nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente;
3. di aver nominato il Preposto per l'effettuazione delle attività di vigilanza inerenti l'appalto;
4. di aver nominato gli incaricati dell'attuazione delle misure antincendio e di primo soccorso per la gestione delle emergenze;
5. di aver formato il Datore di lavoro (\*), le figure sopraindicate e di aver dato ai lavoratori adeguata formazione come previsto dal D.Lgs. 81/08 e smi;
6. che i lavoratori impiegati nello svolgimento dell'attività sono in possesso di adeguata informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza sul lavoro, nonché, nello specifico di formazione relativa all'utilizzo di attrezzature di lavoro e la relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo 81/08 e smi;
7. che ai lavoratori sono stati forniti i Dispositivi di Protezione Individuale, e gli stessi sono stati formati ed addestrati all'uso;
8. che il personale impiegato presso il committente sarà dotato di idoneo tesserino di riconoscimento;
9. che le proprie macchine, attrezzature ed opere provvisorie sono conformi alle prescrizioni del Dlgs. N. 81/2008 e smi;
10. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 81/08 e smi.

....., lì .....

IL DATORE DI LAVORO, TIMBRO E FIRMA

Si allega fotocopia del documento di identità.

(\*) L'obbligo inerente la formazione del Datore di Lavoro dovrà essere soddisfatto entro e non oltre il 24 maggio 2027.

# MODELLO DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA

## AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Io, sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualità di Lavoratore Autonomo,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali, sotto la mia personale responsabilità,

### DICHIARO

di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e smi, e di possedere capacità organizzative, macchine ed attrezzature, in riferimento ai "lavori da realizzare"

### DICHIARO INOLTRE

1. che le proprie macchine, attrezzature ed opere provvisorie sono conformi alle prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008 e smi;
2. che, per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, è in possesso di idonei Dispositivi di Protezione Individuale, ed è formato ed addestrato all'uso;
3. di essere in possesso di adeguata formazione in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione alla specificità dell'intervento, nonché, nello specifico, di formazione relativa all'utilizzo di attrezzature di lavoro e la relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo 81/08 e smi;
4. di essere dotato di idoneo tesserino di riconoscimento.

Dichiaro inoltre di non avere lavoratori\* dipendenti o coadiuvanti, collaboratori e di impegnarmi a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale variazione rispetto alla situazione attuale.

....., li .....

IL LAVORATORE AUTONOMO

TIMBRO E FIRMA

---

\* a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'[articolo 2549, e seguenti del codice civile](#); il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

**MODELLO FAC-SIMILE**

**Spett.le**

---

Oggetto: **RIF NS N. ORDINE/PROGRESSIVO XXX REV. 0 del gg/mm/aaaa**

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO**

il/La sottoscritta/o \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ affidataria dei lavori in oggetto,

**CHIEDE**

L'autorizzazione al subappalto di parte **delle opere (DETTAGLIARE\_\_\_\_\_)** di cui all'oggetto e contestualmente:

1.  
 si impegna a comunicare i nominativi di subappaltatori, imprese e/o lavoratori autonomi, entro il .....
2.  
 si impegna a trasmettere **i documenti relativi all' IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE delle ditte subappaltatrici e/o dei lavoratori autonomi prima dell'inizio dei lavori oggetto di subappalto.**

Luogo li, ..... .....

TIMBRO E FIRMA del legale rappresentante  
della XXXXX (impresa affidataria)

---

**Questa bozza viene fornita al solo scopo di suggerire alcuni punti di attenzione utili alla gestione degli aspetti inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 26 D. Lgs. 81/2008, laddove la Committente intenda autorizzare l'Appaltatrice a subappaltare parzialmente servizi/opere oggetto di contratto d'appalto; pertanto sarà necessario adeguarla e integrarla caso per caso, anche alla luce dello specifico contratto.**

DA RIPRODURRE SU CARTA INTESATA

## **OGGETTO: Autorizzazione al Subappalto**

Premesso che:

- con Scrittura Privata in data ..... la scrivente Società ..... (d'ora in poi Committente) dava in appalto alla Società ..... (d'ora in poi Appaltatrice) la realizzazione dei seguenti servizi/opere .....,
- l'Appaltatrice ha richiesto alla Committente di poter concedere in subappalto parte dei servizi/opere ed in particolare i seguenti: ....., da realizzare in ossequio al contratto principale, come da Scrittura Privata sopra richiamata, alla Società ..... (d'ora in poi Subappaltatrice) ;
- che la Subappaltatrice, come identificata dall'Appaltatrice, risulta possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale secondo i criteri vincolanti già utilizzati dalla scrivente Committente nella qualificazione dell'impresa Appaltatrice, e definiti nella predetta Scrittura Privata, come da documentazione fornita e in allegato alla presente con riguardo, tra l'altro ed in particolare, al possesso dell'organizzazione, di tutte le attrezzature ed il personale specializzato per l'esecuzione dell'appalto, secondo criteri di salute e sicurezza.....
- .....

tutto ciò premesso,

la Committente ..... nella persona del legale rappresentante .....

### **AUTORIZZA**

l'impresa Appaltatrice, quivi rappresentata da ....., a subappaltare in favore della Società ..... (Subappaltatrice) la realizzazione dei servizi/opere di ..... come in Premessa richiamati,

a condizione che:

1. La presente Autorizzazione non osti alla realizzazione dell'intera opera oggetto del contratto d'Appalto secondo le condizioni, con le modalità e nei tempi già specificati nella Scrittura Privata richiamata in Premessa e di cui la presente Autorizzazione non costituisce in alcun modo novazione;
2. l'Appaltatrice fornisca alla Subappaltatrice copia di ogni informativa/documentazione/verbale di riunione e di quant'altro già in sue mani con riguardo all'attuazione da parte della Committente degli obblighi di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/2008;
3. l'Appaltatrice fornisca alla Committente il nominativo del Preposto dell'impresa Subappaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8-bis del D. Lgs. 81/2008, nonché di un responsabile (se diverso dal Preposto) con il quale svolgere, fra l'altro, la cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 commi 2 e 3 Decreto citato.

L'Appaltatrice si impegna pertanto a fornire prova del rispetto delle condizioni, di cui ai punti 2 e 3, mediante adeguata documentazione scritta da consegnare alla Committente prima dell'inizio dei lavori oggetto della presente Autorizzazione al Subappalto; in assenza, la presente Autorizzazione dovrà

**Questa bozza viene fornita al solo scopo di suggerire alcuni punti di attenzione utili alla gestione degli aspetti inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 26 D. Lgs. 81/2008, laddove la Committente intenda autorizzare l'Appaltatrice a subappaltare parzialmente servizi/opere oggetto di contratto d'appalto; pertanto sarà necessario adeguarla e integrarla caso per caso, anche alla luce dello specifico contratto.**

DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA

considerarsi priva di effetto; e non sarà in alcun modo consentito alla Subappaltatrice l'accesso in azienda.

Rimane sin da ora inteso che eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi/opere dovuti al mancato rispetto da parte dell'impresa Appaltatrice delle condizioni di cui sopra, nonché le relative conseguenze, anche in termine di danno, non potranno in alcun modo essere addebitati alla scrivente Committente, a favore della quale rimane inteso quanto già indicato e pattuito nella Scrittura Privata citata in premessa.

.....

Luogo, data

.....

Firma (Committente)

L'Appaltatrice, letto e compreso quanto sopra, sottoscrive la presente Autorizzazione, anche per accettazione di ogni condizione/obbligo/onere nei medesimi contenuti e/o da essa derivanti, nonché conseguenti in termini di legge e/o contratto (Scrittura Privata).

.....

Luogo, data

.....

Firma (Appaltatore)

Fac-simile – SU CARTA INTESTATA

Spett.le

.....  
.....

Luogo, data \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Contratto di comodato gratuito**

Con il presente contratto, il sig. .... in qualità di (rappresentante legale) della società ..... (di seguito indicato come comodante) concede in comodato alla ..... ivi rappresentata dal sig. .... in qualità di ..... (di seguito indicato come comodatario), le seguenti attrezzature:

- ..... matricola .....
- ..... matricola .....
- ..... matricola .....

Pertanto, le parti sopra citate stipulano e convengono quanto segue.

Il comodante consegna al comodatario le attrezzature come sopra descritte affinché se ne serva gratuitamente per l'esecuzione delle opere di cui al contratto d'appalto n° ..... del .....

Lo stato di sicurezza delle attrezzature cedute è certificato dalla documentazione facente parte del presente contratto<sup>1</sup>, così come il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza (vedi allegato I).

Il comodatario da atto di essere stato specificamente edotto dal comodante dello stato attuale delle attrezzature e di averle trovate idonee all'uso che lo stesso ne dovrà fare per lo svolgimento delle opere dedotte nel contratto sopra citato (vedi allegato I)<sup>2</sup>.

Il comodatario, pertanto, si obbliga a:

- Usare le attrezzature con la necessaria diligenza e perizia, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro.
- Custodire le attrezzature in oggetto con massima cura e diligenza, nonché a non destinarle ad altri usi che non siano quelli previsti dal contratto citato.
- A non concedere, neppure temporaneamente, l'uso delle attrezzature a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.
- Ad affidare tali attrezzature soltanto a personale idoneo, adeguatamente formato e addestrato, fornendone i nominativi al comodante (allegato II)
- A restituire al comodante, al termine del contratto le attrezzature nello stato in cui si trovano alla data odierna, salvo il normale deterioramento d'uso.

---

<sup>1</sup> In caso di attrezzatura già immessa sul mercato o in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 459/1996 (21 settembre 1996) e priva di marcatura CE, il comodante è obbligato ad attestare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione scritta, che la macchina al momento della consegna è conforme all'Allegato V D. Lgs. 81/2008. In caso di macchina marcata CE dovrà fornirsi copia della dichiarazione di conformità.

<sup>2</sup> Le dichiarazioni rese dal comodante circa la conformità dell'attrezzatura alla normativa in materia di sicurezza non esonerano il datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice dalla necessaria verifica preliminare. Ciò in quanto l'obbligo di mettere a disposizione dei propri dipendenti attrezzature conformi alla normativa in materia di sicurezza sussiste anche rispetto a macchine di proprietà di terzi.

Resta inteso che sono a completo carico:

- del comodatario
- del comodante

i controlli e la manutenzione ordinaria previste dal libretto d'uso e manutenzione, l'annotazione delle manutenzioni svolte sull'apposito registro, le verifiche periodiche ex art.71 co.11 del D.Lgs. 81/08 e smi e tutte le riparazioni che dovessero rendersi necessarie, con le relative spese, durante il periodo di vigenza del presente contratto<sup>3</sup>.

- Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che dovessero derivare da un uso non corretto delle attrezzature.
- Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare o derivargli dalle attrezzature o dal loro uso, assumendosi lo stesso anche tutti i rischi inerenti a tali attrezzature ed al loro funzionamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento alle norme di cui agli artt. da 1803 a 1812 del codice civile ed alle altre leggi in vigore.

IL COMODANTE  
Timbro e firma

IL COMODATARIO  
timbro e firma

NOTE:

- 1) In caso di attrezzatura già immessa sul mercato o in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 459/1996 (21 settembre 1996) e priva di marcatura CE, il comodante è obbligato ad attestare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione scritta, chela macchina al momento della consegna è conforme all'Allegato V D. Lgs. 81/2008. In caso di macchina marcata CE dovrà fornirsi copia della dichiarazione di conformità.
- 2) Le dichiarazioni rese dal comodante circa la conformità dell'attrezzatura alla normativa in materia di sicurezza non esonera il datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice dalla necessaria verifica preliminare. Ciò in quanto l'obbligo di mettere a disposizione dei propri dipendenti attrezzature conformi alla normativa in materia di sicurezza sussiste anche rispetto a macchine di proprietà di terzi.
- 3) Se fosse il comodante ad adempiere direttamente alla manutenzione ordinaria o alle riparazioni, è necessario dettagliare in modo specifico: la modalità con la quale la ditta comodataria dovrà far pervenire le eventuali segnalazioni degli interventi necessari e l'obbligo da parte di quest'ultima di informare di tale procedura l'operatore.

---

<sup>3</sup> Se fosse il comodante ad adempiere direttamente alla manutenzione ordinaria o alle riparazioni, è necessario dettagliare in modo specifico: la modalità con la quale la ditta comodataria dovrà far pervenire le eventuali segnalazioni degli interventi necessari e l'obbligo da parte di quest'ultima di informare di tale procedura l'operatore.

**FAC SIMILE – Da riprodurre su carta intestata del comodante**

ALLEGATO I  
Spett.le  
.....  
.....  
(comodatario)

**OGGETTO: Contratto di comodato d'uso. Documentazione inerente la sicurezza dell'attrezzatura .....**

Con riferimento al contratto in oggetto, il sottoscritto ..... nato a....., residente in .....via..... n° ..... in qualità di rappresentante legale della ditta ..... (ovvero anche lavoratore autonomo),

DICHIARA

che la stessa attrezzatura:

- è stata immessa sul mercato, successivamente al 21 settembre 1996 e, in quanto tale, dotata di marcatura CE;
- non ha subito modifiche costruttive tali da eccedere l'ordinaria o straordinaria manutenzione;
- è in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, ai fini della sicurezza.

A comprova di quanto sopra, con la presente si consegna:

- copia della dichiarazione di conformità
- copia del manuale d'uso e manutenzione
- copia del registro manutenzioni dell'ultimo anno
- copia dell'ultima verifica periodica (qualora prevista).

.....  
Luogo, data

.....  
(timbro e firma)

ALLEGATO I  
Spett.le  
.....  
.....  
(comodante)

Il sottoscritto ..... in qualità di legale rappresentante della società ..... (comodatario), dopo attenta verifica,

DICHIARA

- Che l'attrezzatura oggetto del contratto di comodato di cui sopra risulta ad oggi conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva Macchine ed idonea all'uso previsto.
- Di aver ricevuto copia della documentazione sopra elencata.

.....  
Luogo, data

.....  
(timbro e firma)

**OGGETTO: Contratto di comodato d'uso n° .... del .....**  
**Attestazione ai sensi dell'art. 72 comma 2 D. Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008**

Con riferimento al contratto in oggetto, Vi forniamo la presente dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 72 comma 2 D. Lgs. n° 81 del 9 aprile.

Il sottoscritto .....nato a .... il .....residente in ..... in qualità di datore di lavoro della ditta .....  
(comodatario)

DICHIARA

Che l'attrezzatura oggetto del contratto di comodato di cui sopra potrà essere utilizzata esclusivamente dai seguenti lavoratori:

.....  
.....

Che i lavoratori di cui al punto precedente sono autorizzati all'uso dell'attrezzatura in quanto idonei alla mansione, adeguatamente formati e addestrati conformemente alla normativa vigente e a quanto in particolare previsto dal Titolo III D. Lgs. 81/2008.

.....  
Luogo, data

.....  
(Timbro e firma)

**DICHIARAZIONE ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA, E TIPO DI CONTRATTO  
COLLETTIVO APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Datore  
di Lavoro dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ alla  
via \_\_\_\_\_ esercente l'attività \_\_\_\_\_ di

**DICHIARA**

1. Che l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, con gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Inps, all'Inail e alle Casse Edili, è il seguente:

Numero Addetti	Qualifica	Estremi Denunce		
		INPS	INAIL	Cassa Edile

2. Che il tipo di contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, è

CCNL .....

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Datore di Lavoro

<b>AZIENDA COMMITTENTE</b>	<b>ATTIVITA' DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO - SCHEDA VALUTAZIONE PRELIMINARE</b>
<i>... indicare Ragione Sociale e Anagrafica</i>	<b>ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI INTERFERENZIALI PER REDAZIONE DEL DUVRI</b>

<b>DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO</b>	<i>Riportare una breve descrizione delle attività svolte - contenute nei contratti di appalto:</i>  <i>Es. Appalto per lavori di:</i> <input type="checkbox"/> <i>manutenzione ordinaria:</i> <input type="checkbox"/> <i>manutenzione straordinaria:</i> <input type="checkbox"/> <i>altro: specificare...</i>
<b>APPALTATORE (AZIENDA O LAVORATORE AUTONOMO)</b>	<i>indicare Ragione Sociale e Anagrafica</i>
<b>AREE DI LAVORO COINVOLTE NELLE ATTIVITA' APPALTATE</b>	<i>indicare nel dettaglio le aree di lavoro - pertinenze interne e/o esterne - ALLEGARE UNA PLANIMETRIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO EVIDENZIANDO AREE DI INTERVENTO</i>
<b>SUBAPPALTATORI AUTORIZZATI</b>	<i>indicare Ragione Sociale e Anagrafica di eventuali subappaltatori autorizzati</i>  <i>indicare quali attività saranno svolte dai subappaltatori:</i> <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____
<b>INDICARE NOMINATIVO DEL PREPOSTO NELLA ATTIVITA' IN APPALTO</b>	<i>Indicare Nome e Cognome</i>
<b>INDICARE NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' IN APPALTO</b>	<i>Indicare Nome e Cognome</i>
<b>DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI O DATA PRESUNTA SVOLGIMENTO LAVORI</b>	
<b>DURATA PRESUNTA DEI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO</b>	
<b>ORARIO DI LAVORO</b>	

<b>INDICARE LE ATTREZZATURE DI LAVORO PREVISTE PER L'APPALTO</b>	<input type="checkbox"/>	utensili manuali (cassetta degli attrezzi)
	<input type="checkbox"/>	attrezzature elettriche portatili (es. trapani, avvitatori, martelli demolitori, ecc.)
	<input type="checkbox"/>	attrezzature elettriche da taglio (es. flessibili, seghetto, seghe a nastro, seghe circolari portatili, ecc.)
	<input type="checkbox"/>	saldatrici portatili
	<input type="checkbox"/>	attrezzature da taglio a gas (cannello ossiacetilenico portatile, ecc.)
	<input type="checkbox"/>	altro: _____
	<input type="checkbox"/>	altro: _____
	<input type="checkbox"/>	altro: _____
<b>INDICARE LA TIPOLOGIA MEZZI/AUTOMEZZI PREVISTI PER L'APPALTO</b>	<input type="checkbox"/>	Carrello elevatore
	<input type="checkbox"/>	Carroponte
	<input type="checkbox"/>	Gru
	<input type="checkbox"/>	Piattaforma elevabile
	<input type="checkbox"/>	Carrello commissionatore
	<input type="checkbox"/>	Escavatore
	<input type="checkbox"/>	Autocarro: _____
	<input type="checkbox"/>	Mezzi movimento terra: dettagliare tipologia _____
	<input type="checkbox"/>	altro: _____
	<input type="checkbox"/>	altro: _____
<b>INDICARE EVENTUALI APPRESTAMENTI O OPERE PROVVISORIE PREVISTI PER L'APPALTO</b>	<input type="checkbox"/>	Scale portatili: _____
	<input type="checkbox"/>	Trabattello:
	<input type="checkbox"/>	Ponteggi:
	<input type="checkbox"/>	Ascensori:
	<input type="checkbox"/>	Andatoie
	<input type="checkbox"/>	Passerelle
	<input type="checkbox"/>	Reti di sicurezza
	<input type="checkbox"/>	Paratie
	<input type="checkbox"/>	Coperture di vani
<input type="checkbox"/>	altro: _____	

	<input type="checkbox"/> altro: _____
--	---------------------------------------

<b>INDICARE I RISCHI SPECIFICI INTRODOTTI DALLE ATTIVITA' IN APPALTO (COME DA VS. VALUTAZIONE DEI RISCHI)</b>	<input type="checkbox"/>	Rumore
	<input type="checkbox"/>	Vibrazioni meccaniche
	<input type="checkbox"/>	Rischio Chimico - agenti chimici
	<input type="checkbox"/>	Rischio Chimico - esposizione a fumi, polveri, nebbie e aerosol
	<input type="checkbox"/>	Rischio Cancerogeno
	<input type="checkbox"/>	Rischio Biologico
	<input type="checkbox"/>	Amianto
	<input type="checkbox"/>	Radiazioni ottiche artificiali
	<input type="checkbox"/>	Radiazioni ionizzanti
	<input type="checkbox"/>	Campi elettromagnetici
	<input type="checkbox"/>	Incendio
	<input type="checkbox"/>	Esplosione
	<input type="checkbox"/>	Atex
	<input type="checkbox"/>	Rischio Elettrico
	<input type="checkbox"/>	Movimentazione manuale dei carichi
	<input type="checkbox"/>	Movimentazione meccanica dei carichi
	<input type="checkbox"/>	Carichi sospesi
	<input type="checkbox"/>	Caduta di gravi dall'alto
	<input type="checkbox"/>	Caduta dall'alto e/o lavoro in quota
	<input type="checkbox"/>	Caduta da scale
	<input type="checkbox"/>	Rischio investimento (promiscuità mezzo-pedone)
	<input type="checkbox"/>	Proiezione materiali e/o fluidi di lavorazione
	<input type="checkbox"/>	Infortuni meccanici (impigliamento in organi in movimento, taglio, sezionamento, schiacciamento, ecc.)
	<input type="checkbox"/>	altro: _____
	<input type="checkbox"/>	altro: _____
<input type="checkbox"/>	altro: _____	
<input type="checkbox"/>	altro: _____	
<input type="checkbox"/>	altro: _____	

<b>INDICARE I DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - IN USO NELLE ATTIVITA' IN APPALTO (COME DA VS. VALUTAZIONE DEI RISCHI)</b>	<input type="checkbox"/>	PROTEZIONE DEL CAPO: <i>specificare modello DPI</i>
	<input type="checkbox"/>	PROTEZIONE DEL VISO: <i>specificare modello DPI</i>
	<input type="checkbox"/>	PROTEZIONE DELLE MANI: dettagliare tipologia guanti in uso (es. EN388 per lavorazioni meccaniche, EN 374 per rischio chimico o biologico, ecc.)
	<input type="checkbox"/>	PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE: dettagliare tipologia mascherina e filtri (es. FFP1, FFP2, FFP3, FILTRO ABEK, ECC.)
	<input type="checkbox"/>	PROTEZIONE DEGLI OCCHI: specificare tipologia occhiale protettivo, maschera, ecc.
	<input type="checkbox"/>	PROTEZIONE DELL'UDITO: specificare tipologia di Otoprotettore (es. tappi auricolari, archetto, cuffia e relativo SNR).
	<input type="checkbox"/>	PROTEZIONE DEI PIEDI: specificare tipologia calzatura
	<input type="checkbox"/>	PROTEZIONE DA RISCHIO ELETTRICO: specificare tipologia DPI adottati

	<input type="checkbox"/>	PROTEZIONE PER LAVORI IN QUOTA: specificare marca e modello imbracatura di sicurezza e di tutti gli accessori (dissipatori di energia, cordino, ecc.)
	<input type="checkbox"/>	altro: _____

<b>LEGENDA</b>	
<b>AZZURRO</b>	DA COMPILARE DA PARTE DELL'APPALTATORE
<b>GIALLO</b>	DA COMPILARE DA PARTE DEL COMMITTENTE